

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 43

Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria).

(GU n.13 del 29-3-2014)

Titolo I

Riordino degli enti regionali operanti nei settori dei servizi educativi e del lavoro

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione di ARSEL Liguria

1. In attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), la presente legge regionale persegue la finalità di consentire un più efficace coordinamento nell'esercizio delle politiche regionali in materia di istruzione, lavoro e diritto allo studio, nonché di assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e' istituita, a far data dal 1° aprile 2014, l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (di seguito denominata ARSEL) quale ente del settore regionale allargato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale e contestualmente sono soppressi i seguenti enti:

a) Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari (di seguito ARSSU), istituita con legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Agenzia Liguria Lavoro (di seguito ALL), istituita con legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il funzionamento di ARSEL e' disciplinato da proprio regolamento interno di organizzazione.

Art. 2
Successione nei beni e nelle attivita'

1. ARSEL, alla data di soppressione di ARSSU e di ALL, succede a titolo universale nei loro rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarita' dei beni mobili e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

3. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri immobiliari.

Art. 3
Funzioni di ARSEL

1. ARSEL svolge le attivita' conferitele dalla presente legge e dalla Giunta regionale in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro, sulla base degli atti di programmazione regionale nei settori attinenti la sua attivita' nonche' sulla base delle direttive e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale e nei limiti dalla stessa previsti.

2. ARSEL svolge, in particolare, le seguenti attivita':

a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai servizi e ai benefici di cui alla legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali di diritto allo studio, anche svolgendo un ruolo di supporto per comuni, istituti scolastici autonomi (ISA), studenti e famiglie;

c) svolge funzioni in materia di orientamento e formazione;

d) fornisce supporto alla Regione per interventi di alta formazione, anche mediante la collaborazione e la partecipazione a bandi e progetti comunitari, nazionali e regionali;

e) gestisce le attivita' e gli interventi connessi al servizio civile regionale di cui alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in materia di politiche giovanili, di cui al titolo III della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modificazioni ed integrazioni;

f) gestisce l'Osservatorio regionale di cui all'art. 83 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni e l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'art. 18 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;

g) collabora all'elaborazione delle opportunita' di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) svolge funzioni di assistenza tecnica e di monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni e collabora al raggiungimento

dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro;

i) esercita, previa convenzione con le province, i compiti di consulenza e di assistenza tecnica nei confronti dei Centri per l'impiego;

j) esercita compiti di progettazione e supporto tecnico per la Regione in materia di:

1) programmazione e qualificazione dei servizi per l'impiego e del lavoro nonché interventi di promozione delle attività e di documentazione;

2) informazione e orientamento professionale;

3) osservatorio sul mercato del lavoro;

4) sistema informativo del lavoro;

5) studio e progettazione per lavori per fasce deboli;

6) orientamento, formazione e inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

7) comunicazione istituzionale sui temi del lavoro;

8) accreditamento delle strutture formative, monitoraggio degli esiti ed analisi dei bisogni formativi.

3. La Giunta regionale può avvalersi di ARSEL per realizzare iniziative e progetti nelle materie di cui al comma 1 nonché per lo svolgimento di istruttorie e di procedimenti concernenti l'istruzione, le politiche formative e il lavoro, anche cofinanziate da fondi provenienti dall'Unione europea.

4. ARSEL può svolgere, nelle materie di cui al presente articolo, attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.

5. La Giunta regionale può affidare ad ARSEL lo svolgimento di ulteriori attività, anche non ricomprese nel presente articolo.

6. Nelle materie di cui alla presente legge, ARSEL può svolgere, su incarico della Regione, funzioni di organismo intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari, secondo le vigenti disposizioni normative.

Art. 4

Trasferimento di personale

1. Il personale dipendente di ARSSU e di ALL, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito ad ARSEL.

2. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.

3. Al personale di ARSEL si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.

Art. 5

Organi

1. Sono organi di ARSEL:

a) il direttore generale;

b) il revisore dei conti.

Art. 6

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e adotta ogni atto necessario a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi da attuare, adotta il Piano di attività di cui all'art. 11 e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in attuazione degli atti di pianificazione regionale nonché sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta

regionale.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore generale invia alla Giunta regionale un rapporto sull'attività dell'Agenzia relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi del Piano di attività di cui all'art. 11.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza dell'agenzia.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.

5. Al direttore generale si applicano le disposizioni in vigore per i direttori generali della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta.

6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato, la nomina a direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

Art. 7

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ARSEL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

3. Al revisore dei conti è corrisposto un compenso onnicomprensivo delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività determinato dalla Giunta regionale.

Art. 8

Patrimonio e fonti di finanziamento

1. ARSEL dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o di concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata anche al diritto allo studio universitario.

2. Le fonti di finanziamento di ARSEL sono:

- a) finanziamento ordinario annuale della Regione;
- b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario;
- c) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;

- d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- e) proventi della gestione patrimoniale;
- f) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;
- g) donazioni, eredita' e legati;
- h) trasferimento dei fondi statali;
- i) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici affidati all'agenzia;
- j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale e nei limiti previsti dalla legge;
- k) ogni altro introito derivante dalle attivita' poste in essere.

Art. 9

Bilancio economico di previsione

1. ARSEL applica la contabilita' economico-patrimoniale e adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo schema di bilancio economico di previsione, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Lo schema, predisposto dal direttore generale dell'agenzia, e' inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta.

2. ARSEL e' soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

3. Al bilancio economico di previsione e' allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

4. La Giunta regionale puo' annullare il bilancio economico di previsione entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale puo', comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

5. I termini di cui al comma 4 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengano chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 10

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, e' predisposto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed e' inviato dal direttore generale dell'Agenzia alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

3. Il bilancio di esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

4. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi allo schema approvato dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale puo' annullare il bilancio d'esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale puo' comunque formulare specifiche raccomandazioni.

6. I termini di cui al comma 5 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengano chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 11

Piano di attivita'

1. Sulla base della programmazione regionale dei diversi settori e delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi degli articoli 59 e 60-bis della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ARSEL elabora e adotta il Piano annuale di attivita'.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) le linee prioritarie di intervento secondo quanto previsto nel Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'art. 56 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le linee prioritarie di intervento per quanto previsto dai Piani regionali di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) le linee prioritarie di intervento relativamente a quanto disposto dal Piano d'Azione regionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) le modalita' di attuazione nonche' lo svolgimento di ulteriori attivita' svolte su richiesta di soggetti pubblici e privati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4.

3. ARSEL adotta il Piano di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, per la programmazione degli interventi relativi all'anno successivo. La Giunta regionale, entro un mese, effettua le verifiche necessarie e procede all'approvazione o al rinvio, per il riesame, all'agenzia.

Art. 12

Atti soggetti al controllo

1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 9 e 10, la Giunta regionale verifica la conformita' alla normativa statale e regionale vigente, alla programmazione regionale, nonche' ai propri indirizzi e direttive, dei seguenti atti di ARSEL:

a) dotazione organica dell'agenzia;

b) approvazione dei contratti collettivi decentrati;

c) regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi;

d) Piano di attivita' di cui all'art. 11.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal direttore generale dell'Agenzia alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale puo' fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.

3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 e' sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti ad ARSEL, da parte della Giunta regionale, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni.

4. La Giunta regionale puo' annullare, anche d'ufficio, gli atti amministrativi illegittimi dell'agenzia, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

Art. 13

Vigilanza della Giunta

1. La Giunta regionale puo', previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell'approvazione degli atti di cui all'art. 12, comma 1, o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un commissario ad acta.

2. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, risolve il contratto di lavoro del direttore generale prima della scadenza per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della

prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione o alla nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ARSEL, puo' disporre ispezioni e formulare specifiche richieste agli organi dell'agenzia.

Titolo II Modificazioni alla legislazione regionale

Capo I Modificazioni alla legge regionale 8 giugno 2006, n.15 (Norme in materia di diritto all'istruzione e alla formazione)

Art. 14 Inserimento dell'art. 55-bis

1. Dopo l'art. 55 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:

«Art. 55-bis. (Consulta regionale per il diritto allo studio universitario). - 1. Al fine di garantire il necessario raccordo con l'Universita' degli studi di Genova e gli studenti universitari destinatari dei servizi in materia di diritto allo studio e' istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata Consulta), quale organo consultivo di ARSEL relativamente alle funzioni inerenti al diritto allo studio universitario.

2. La Consulta, in particolare, esprime parere obbligatorio, limitatamente a quanto attiene al diritto allo studio universitario, sui seguenti atti:

- a) il bilancio d'esercizio;
- b) la Carta dei servizi;
- c) il Piano di attivita' di cui all'art. 11;
- d) i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;
- e) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;
- f) l'acquisizione dei beni immobili.

3. La Consulta resta in carica tre anni ed e' composta da:

- a) il Presidente, designato dal Rettore dell'Universita' d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;
- b) due rappresentanti designati dalla Regione;
- c) un rappresentante dei professori dell'Universita' designato dal Senato accademico;
- d) un rappresentante degli studenti universitari scelto dai rappresentanti dei corsi di laurea.

4. La Consulta e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti di cui alle lettere a) e b) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta.

5. La Consulta e' convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del direttore generale o di almeno due componenti. La convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta.

6. Nella seduta di insediamento la Consulta approva il regolamento interno di funzionamento.

7. Ai componenti della Consulta si applicano i compensi di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale

28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'Attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il direttore generale di ARSEL partecipa alle sedute della Consulta senza diritto di voto».

Art. 15 Modificazioni ad articoli

1. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale di ARSEL».

2. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «o attraverso l'A.R.S.S.U.» sono sostituite dalle seguenti: «o attraverso ARSEL».

3. Al comma 1 dell'art. 27, ai commi 2 e 3 dell'art. 28, ai commi 4, 6 e 8 dell'art. 30, al comma 2 dell'art. 31, ai commi 2 e 3 dell'art. 32, ai commi 1 e 2 dell'art. 34, al comma 1 dell'art. 36, ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38, alla lettera c) del comma 2 e al comma 4 dell'art. 58 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «L'A.R.S.S.U.» sono sostituite dalla seguente: «ARSEL».

4. Al comma 1 dell'art. 29 e al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dall'A.R.S.S.U.» sono sostituite dalle seguenti: «da ARSEL».

5. Ai commi 2 e 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dell'A.R.S.S.U.» sono sostituite dalle seguenti: «di ARSEL».

6. Al comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale» sono soppresse.

7. La lettera d) del comma 2 dell'art. 58 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «d) la definizione dei servizi ai quali ARSEL deve provvedere;».

8. Dopo il comma 4 dell'art. 58 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Alla scadenza del triennio, il Piano regionale e' prorogato fino all'approvazione del nuovo atto da parte del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria».

Capo II Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009, n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e lavoro)

Art. 16 Modifica all'art. 4

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserita la seguente: «b-bis) l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL);».

Art. 17 Modifica all'art. 11

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. La Regione puo' avvalersi di ARSEL per l'attuazione e la gestione delle attivita' di cui al presente articolo».

Art. 18
Modifica all'art. 19

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «2. Al termine del percorso formativo e' rilasciato, alternativamente, un attestato di qualifica, di diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale, una attestazione intermedia delle competenze o un attestato di specializzazione o di frequenza, secondo le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV nonche' la certificazione delle competenze ai sensi degli articoli 79 e 80».

Art. 19
Modifiche all'art. 23

1. La rubrica dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «(Poli formativi e Poli tecnico-professionali)».

2. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Poli formativi tecnico professionali, di seguito denominati Poli formativi» sono sostituite dalle seguenti: «Poli formativi e Poli tecnico professionali».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «3-bis. I poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete e sono finalizzati a creare sinergia tra i percorsi e i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualita'. I poli tecnico professionali sono istituiti con atto della Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

Art. 20
Modifiche all'art. 26

1. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «al secondo livello europeo» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo livello EQF».

2. Al comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «La Regione cura» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso ARSEL,».

Art. 21
Modifiche all'art. 27

1. La rubrica dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2009 e' sostituita dalla seguente: «(Programmazione delle qualifiche e dei diplomi di Istruzione e Formazione professionale - IeFP)».

2. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «1. La programmazione delle qualifiche e dei diplomi di IeFP e'

effettuata dalla Regione, anche in riferimento a quanto previsto all'art. 23, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e considerando l'offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva».

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «nell'ambito di quanto previsto all'art. 28».

Art. 22

Sostituzione dell'art. 28

1. L'art. 28 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 28. (Offerta sussidiaria di percorsi in IeFP). - 1. La Regione programma l'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato (di seguito denominati IPS) al fine di integrare, ampliare e differenziare il piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato dagli organismi formativi accreditati, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica. L'offerta sussidiaria presso gli IPS sostiene e garantisce sul territorio regionale l'organicita' dell'offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. La Regione definisce, nell'ambito degli accordi con lo Stato in materia, la tipologia di riferimento per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, finalizzata al rilascio dei titoli di qualifica e di diploma negli istituti professionali di Stato.

3. I criteri per l'organizzazione dei percorsi di IeFP erogati dagli IPS, le modalita' di attivazione dei percorsi nell'anno scolastico, le misure di accompagnamento per il raccordo tra sistemi formativi, le attivita' di monitoraggio e valutazione dei percorsi sussidiari sono oggetto di specifiche intese fra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale».

Art. 23

Modifiche all'art. 29

1. La rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «(Percorsi di istruzione e formazione professionale)».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. I percorsi di quarto anno, volti al conseguimento del diploma di tecnico di istruzione e formazione professionale, completano la filiera formativa di cui al comma 1 con finalita' di specializzazione».

3. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «triennali» e' sostituita dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

4. Il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «3. L'attuazione e la gestione amministrativa dei percorsi di cui ai commi 1 e 1-bis e' affidata ad ARSEL».

Art. 24

Modifica all'art. 31

1. Le lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti:

«a) una attestazione relativa al percorso svolto, se interrotto prima del termine, che certifichi le competenze acquisite;

b) una qualifica professionale corrispondente alla figura professionale di riferimento, rilasciata al termine dell'intero percorso, previo espletamento di un esame finale;».

Art. 25
Modifiche all'art. 34

1. La rubrica dell'art. 34 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «(Istituti tecnici superiori)».

2. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di Centri regionali di alta formazione che possono ottenere il riconoscimento quali» sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «, per ogni Centro di alta formazione e» sono soppresse.

Art. 26
Modifica all'art. 42

1. Il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dai seguenti:

«2. L'apprendimento formale si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

3. L'apprendimento non formale e' caratterizzato da una scelta intenzionale della persona e si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2 in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese».

Art. 27
Modifica all'art. 56

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 56 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserita la seguente: «b-bis) le specifiche strategie e linee di intervento riguardanti in particolare il sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale;».

Art. 28
Modifica all'art. 59

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 59 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserita la seguente: «b-bis) al coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo delle attivita' in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro attribuite ad ARSEL ai sensi della vigente normativa regionale;».

Art. 29
Inserimento dell'art. 60-bis

1. Dopo l'art. 60 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:

«Art. 60-bis. (Linee guida). - 1. La Giunta regionale approva linee guida per definire le modalita' operative e la gestione delle azioni

del Sistema educativo regionale, sia in via generale sia in relazione a particolari programmi di intervento».

Art. 30
Modifica all'art. 69

1. La lettera m) del comma 2 dell'art. 69 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «m) il Direttore generale di ARSEL;».

Art. 31
Modifica all'art. 72

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 72 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e nell'ARSSU» sono sostituite dalle seguenti: «e nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 55-bis della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;».

Art. 32
Sostituzione dell'art. 79

1. L'art. 79 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 79. (Individuazione, validazione e certificazione delle competenze). - 1. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

2. La Regione, in merito all'individuazione e alla validazione delle competenze e alla procedura di certificazione, assicura gli standard minimi di processo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92)».

Art. 33
Modifiche all'art. 80

1. La rubrica dell'art. 80 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «(Riconoscimento dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze)».

2. Il comma 5 dell'art. 80 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito del Sistema educativo regionale sono riconosciuti:

a) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi scolastici di istruzione professionale;

b) le certificazioni delle competenze riconosciute con il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi definiti all'interno dei percorsi della formazione professionale, dell'apprendistato e dei titoli acquisiti all'interno di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale, compresi quelli in sussidiarietà;

c) i crediti formativi acquisiti nei percorsi dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato, anche al fine di permettere il passaggio tra i diversi percorsi;

d) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi della formazione integrata superiore».

Art. 34

Modifiche all'art. 81

1. La rubrica dell'art. 81 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: «(Standard minimi di attestazione)».

2. Il comma 1 dell'art. 81 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «1. Per il rilascio dell'attestazione al termine dei servizi di individuazione e validazione nonche' al termine dei servizi di certificazione, la Regione assicura gli standard minimi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 13/2013».

Art. 35

Modifiche all'art. 83

1. Al comma 1 dell'art. 83 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «presso la Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «presso ARSEL».

2. Al comma 2 dell'art. 83 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l'alinella e' sostituito dal seguente: «L'Osservatorio, operando in collegamento con le province e l'Osservatorio di cui all'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, svolge le seguenti funzioni:».

3. Al comma 4 dell'art. 83 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «La Regione» sono sostituite dalla seguente: «ARSEL».

Art. 36

Modifica all'art. 84

1. Al comma 4 dell'art. 84 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e dell'Agenzia regionale Liguria Lavoro di cui alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro)» sono soppresse.

Art. 37

Modifiche all'art. 85

1. Dopo il comma 3 dell'art. 85 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire la compiuta attuazione delle finalita' della presente legge, la Giunta regionale organizza, nell'ambito del Sistema informativo regionale, apposite specifiche sezioni, tra loro interconnesse, finalizzate all'analisi, alla valutazione e al supporto delle decisioni relative agli strumenti di pianificazione. Tali sezioni sono dedicate a:

- a) istruzione, compresa l'istruzione prescolare e dell'infanzia;
- b) istruzione e formazione professionale;
- c) istruzione universitaria;
- d) formazione professionale, compresa la formazione superiore e l'educazione degli adulti;
- e) occupazione e lavoro.

3-ter. Le disposizioni specifiche relative a quanto previsto al comma 2 sono emanate con apposito regolamento regionale, sottoposto alle procedure di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

3-quater. L'interconnessione di cui al comma 3-bis e' attuata attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti».

2. Al comma 4 dell'art. 85 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «La Regione

puo'» sono inserite le seguenti «, anche avvalendosi di ARSEL,».

Art. 38
Modifiche all'art. 90

1. Al comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «qualifica» sono inserite le seguenti: «, diploma».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 90 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «6-bis. La Giunta regionale, con proprio atto, approva specifiche disposizioni per la disciplina degli esami relativi ai percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale realizzati dagli organismi formativi nonche' apposite linee guida per la disciplina degli esami di qualifica nell'ambito della sussidiarieta' e dell'apprendistato».

Capo III
Modificazioni alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)

Art. 39
Modifica all'art. 6

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL)».

Art. 40
Modifica all'art. 8

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «4. Il Programma operativo annuale di ARSEL e' coordinato con i contenuti del Piano d'Azione Regionale».

Art. 41
Modifiche all'art. 16

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «con l'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «con ARSEL,».

2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «anche avvalendosi dell'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi di ARSEL».

Art. 42
Modifica all'art. 17

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «, avvalendosi dell'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, avvalendosi di ARSEL».

Art. 43
Modifica all'art. 18

1. Al comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e' affidato all'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e'

affidato ad ARSEL».

Art. 44
Modifica all'art. 19

1. Al comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «l'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ARSEL».

Art. 45
Modifica all'art. 21

1. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «in materia di lavoro» sono soppresse.

Art. 46
Modifica all'art. 35

1. Al comma 5 dell'art. 35 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da: «definiti dall'art. 11» a «integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale».

Art. 47
Modifiche agli articoli 37 e 38

1. Al comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e delle Comunità Montane» sono sostituite dalle seguenti: «e degli Enti Parco regionali e delle Unioni di Comuni».

2. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «e dalle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli Enti Parco e dalle Unioni di Comuni».

Art. 48
Modifica all'art. 48

1. Al comma 6 dell'art. 48 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dell'Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di ARSEL».

Titolo III
Norme finali e transitorie, abrogazioni e norma finanziaria

Art. 49
Norma transitoria

1. I Direttori generali di ARSSU e ALL provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi dei rispettivi enti, alla data del 31 marzo 2014.

2. Gli organi degli enti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano da tale carica il 31 marzo 2014.

3. I direttori di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate ai sensi del comma 1 e in particolare

entro il 31 marzo 2014:

a) l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura;

b) le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti e i rapporti giuridici in corso;

c) il bilancio di esercizio relativo all'anno 2013.

4. La Giunta regionale nomina il direttore generale di ARSEL a decorrere dal 1° aprile 2014.

5. In fase di prima applicazione della presente legge, il direttore generale di ARSEL, entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giunta regionale, adotta, sulla base delle disposizioni vigenti, il bilancio di previsione e il primo Piano di attività dell'agenzia.

6. In fase di prima applicazione, la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 14 è costituita dal Presidente e dai componenti del Consiglio di amministrazione di ARSSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle more dell'eventuale espletamento delle procedure di reclutamento di personale conseguenti a carenze della dotazione organica, i contratti del personale precario operante a qualsiasi titolo presso l'ARSSU e l'ALL, ai sensi dell'art. 2, comma 1, sono trasformati, qualora ne ricorrano le condizioni, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nel rispetto della normativa regionale, in rapporti di lavoro a tempo determinato con scadenza unica al 30 giugno 2015.

Art. 50

Abrogazione di norme e disposizioni di coordinamento

1. Alla data di cui all'art. 1, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il titolo IV della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il titolo IV della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 53 e 54;

d) i commi 3, 4 e 7 dell'art. 34 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);

e) l'art. 64 e l'art. 74 della legge regionale n. 18/2009;

f) il comma 2 dell'art. 81 della legge regionale n. 18/2009;

g) il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);

h) i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 30/2008;

i) il comma 3 dell'art. 60 della legge regionale n. 30/2008;

j) l'art. 62 della legge regionale n. 30/2008.

2. Nel testo della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni ed integrazioni ogni riferimento ad Agenzia Liguria Lavoro si intende riferito ad ARSEL.

3. Alla data di cui al comma 1, i riferimenti ad ARSSU e ad ALL contenuti nella vigente normativa regionale si intendono riferiti ad ARSEL.

Art. 51

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'Area XI «Istruzione, Formazione, Lavoro» dello stato di previsione della spesa del

bilancio regionale, esercizio 2014, alle seguenti Unità Previsionali di Base:

«11.101 «Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio»;

11.103 «Spese per le attività di istruzione e formazione professionale»;

11.104 «Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'art. 55-bis della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come introdotto dall'art. 14, si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto in bilancio all'U.P.B. 18.102 «Spese di funzionamento».

Art. 52

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2013

BURLANDO

(Omissis).